

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.7 del 04 marzo 2020 avente ad oggetto "Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020";

Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, mediante il quale sono adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art. 1, comma 5 che prevede la possibilità per i Presidenti delle Regioni di disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 11 del 13 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 1 comma 5 DPCM 11 marzo 2020;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 437 del 30.03.2020 avente ad oggetto le "Disposizioni transitorie per la durata dell'emergenza sanitaria in relazione ai servizi non di linea taxi e noleggio con conducente";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM del 26 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ed in particolare l'allegato 9;

Visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio e dalle parti sociali il 14 marzo 2020, successivamente aggiornato e nuovamente sottoscritto il 24 aprile 2020, dal “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” - allegato 8 del DPCM del 26/04/2020;

Vista l'Ordinanza regionale n. 47 del 2 maggio 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure in materia di Trasporto Pubblico Locale”;

Vista la delibera di Giunta n. 605 del 14.05.2020 che approva Linee applicative nelle quali vengono disciplinati criteri di capienza dei mezzi nel rispetto dell'Ordinanza n. 47 del 2 maggio 2020 considerata la natura del servizio di TPL e la dinamicità propria della domanda. In particolare la percentuale di capacità massima prevista è subordinata al rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie ivi riportate;

Visto il DPCM dell'11/06/2020 ed in particolare l'articolo 1, comma 1 lettera ii);

Visto il DPCM del 14 luglio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto che con Ordinanza n. 74/2020 Regione Toscana è intervenuta a seguito del DPCM del 14/07/2020 prevedendo:

- la ripresa del trasporto con una previsione di capienza a pieno carico, limitatamente ed esclusivamente ai posti a sedere, in modo che siano evitati assembramenti nelle aree adibite ai posti in piedi, per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano e marittimo nonché del trasporto pubblico non di linea, ivi compresi i servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati, nel rispetto delle linee guida adottate nell'Allegato A della stessa delibera;

- per quanto attiene al trasporto pubblico automobilistico urbano e tramviario, la deroga al rispetto della distanza di un metro garantendo un coefficiente di riempimento dei mezzi, in coerenza a quanto disposto nel DPCM del 14/07/2020, non superiore al 60% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, tenendo conto sia dei posti a sedere che dei posti in piedi, evitando assembramenti nelle zone adibite ai posti in piedi, nel rispetto delle linee guida adottate nell'Allegato A della stessa delibera;

Visto il D.L. 83/2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che all'articolo 1 comma 5 prevede

“Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176” ;

Visto che con Ordinanza del 1 agosto 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata in [GU Serie Generale n.193 del 03-08-2020](#) il Ministero della Salute, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha stabilito all'articolo 1 comma 1 e 2 quanto di seguito:

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

2. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia' previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Considerato che il Comitato tecnico scientifico, a seguito di richiesta di parere da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti formulata con propria nota del 02.07.2020 prot. n. 0027044 in merito alla possibilità di superare la prescrizione del distanziamento di un metro nei mezzi di trasporto, ancora non si e' espresso e quindi non sussistono le eccezioni validate ai sensi dell'articolo sopra richiamato;

Considerato che l'Ordinanza emessa dal Ministero della Salute ha la sua fonte giuridica nell'art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020 in base al quale “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto pertanto opportuno, stante la successione temporale delle fonti normative e la loro efficacia, nelle more dell'emanazione del nuovo DPCM ai sensi del D.L. 83/2020 e dell'espressione del parere del Comitato Tecnico Scientifico, in tema di deroga al distanziamento interpersonale di un metro sui mezzi di trasporto, in riferimento al Trasporto pubblico regionale/locale (ferroviario, automobilistico extraurbano e urbano, tramviario e marittimo) e trasporto pubblico non di linea (servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati) confermare e pertanto ritenere efficace l'Ordinanza n. 74/2020, ivi comprese le linee guida allegate, limitatamente a quanto compatibile con le disposizioni e i principi dell'Ordinanza del 1 agosto 2020 del Ministro della salute in base alle quali:

-è obbligatorio nei luoghi chiusi, ivi compresi nei mezzi di trasporto usare protezioni delle vie respiratorie e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza;

- e' obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro fatte salve le eccezioni validate dal Comitato tecnico scientifico;

Considerato che per la natura del servizio di TPL si possono verificare con frequenza situazioni occasionali in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza, a causa della dinamicità propria della domanda del servizio, delle frequenti fermate che comportano una movimentazione continua degli utenti;

Considerato che proprio il frequente verificarsi delle condizioni di cui sopra, alla luce della misura restrittiva dell'Ordinanza del Ministero della Salute, comporta la necessità di raccomandare alle Aziende anche il rispetto delle seguenti misure:

- idoneo posizionamento delle sedute e/o idonea individuazione degli ambienti da adibire ai posti in piedi;
- corretta pulizia e sanificazione del mezzo nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e delle specifiche valutazioni dei rischi effettuate dal datore di lavoro volti alla tutela della salute dei lavoratori.
- messa a disposizione a bordo mezzo di un dispenser con detergente liquido per la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo del mezzo;
- verifica dell'utilizzo da parte dell'utenza di protezioni delle vie respiratorie.

Visto l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica:

-di prendere atto dell'Ordinanza del 1 agosto 2020 del Ministro della salute e, nelle more dell'emanazione del nuovo DPCM ai sensi del D.L. 83/2020 e dell'espressione del parere del Comitato Tecnico Scientifico in tema di deroga di distanziamento interpersonale di un metro in riferimento ai mezzi di trasporto, di recepirne il contenuto, relativamente al trasporto pubblico regionale/locale (ferroviario, automobilistico extraurbano e urbano, tramviario e marittimo) e trasporto pubblico non di linea (servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati), in base al quale:

-è obbligatorio nei luoghi chiusi, ivi compresi nei mezzi di trasporto usare protezioni delle vie respiratorie e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza;

- e' obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro fatte salve le eccezioni validate dal Comitato tecnico scientifico;

-di prendere atto che per la natura del servizio di TPL si possono verificare con frequenza situazioni occasionali in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza, a causa della dinamicità propria della domanda del servizio, delle frequenti fermate che comportano una movimentazione continua degli utenti e pertanto è necessario raccomandare alle Aziende anche il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- idoneo posizionamento delle sedute e/o idonea individuazione degli ambienti da adibire ai posti in piedi;

- corretta pulizia e sanificazione del mezzo nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e delle specifiche valutazioni dei rischi effettuate dal datore di lavoro volti alla tutela della salute dei lavoratori.

- messa a disposizione a bordo mezzo di un dispenser con detergente liquido per la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo del mezzo;

- verifica dell'utilizzo da parte dell'utenza di protezioni delle vie respiratorie;

- di confermare l'Ordinanza n. 74/2020 avente ad oggetto "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure relative alla capienza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico", ivi comprese le linee guida allegate, **limitatamente** a quanto compatibile con le disposizioni e i principi dell'Ordinanza del 1 agosto 2020 del Ministro della Salute;

L'efficacia della presente ordinanza decorre a far data dal 06.08.2020 fino all'emanazione del nuovo DPCM ai sensi del D.L. 83/2020 e dell'articolo 2 comma 2 del DL 19/2020;

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.l.19/2020;

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

· al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro Infrastrutture e Trasporti;

· alle Azienda One Scarl (con indicazione di partecipare a tutte le sue consorziate e subaffidatarie)

· a Trenitalia Spa

· a TFT Spa

· a Toremar Spa

· Ai Sindaci del territorio toscano (con indicazione di partecipare ai gestori dei lotti deboli di competenza)

· Al Sindaco della Città Metropolitana di Firenze e ai Presidenti delle Province toscane (con indicazione di partecipare ai gestori dei lotti deboli di competenza)

· Ai Prefetti;

all'ANCI;

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente

Luca Pen.